

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 265 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Fabbri, Giorgini “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano significative modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 ad oggetto “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

In particolare si modificano le attuali cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale in quattro circoscrizioni, prevedendo l’accorpamento delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al fine di renderle omogenee come numero degli abitanti (Abitanti: Ancona n. 476.192, Pesaro-Urbino n. 360.187, Macerata n. 320.308 e Ascoli Piceno e Fermo n. 385.721).

Con l’articolo 3 si modifica l’articolo 9, comma 6, della l.r. 27/2004, per garantire nel Consiglio regionale l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini come previsto anche dalla normativa nazionale (legge 165/2004 articolo 4, comma 1) lettera c bis), stabilendo che “In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero totale dei candidati che formano la lista”.

I successivi articoli 4 e 5 modificano rispettivamente l’articolo 14 e 16 che hanno ad oggetto le schede elettorali le quali sono realizzate sulla base di quanto indicato negli allegati A e B.

Con l’articolo 6 che inserisce l’articolo 16 bis nella l.r. 27/2004 si introduce una modifica sostanziale che ha ad oggetto il cosiddetto “voto disgiunto”. Tale sistema prevede la possibilità di esprimere due voti, uno per la scelta della lista, l’altro per la scelta del candidato. L’elettore così, può esprimere la preferenza anche per un candidato di una lista diversa da quella del candidato Presidente scelto. Pertanto, la divisione dei seggi avviene in base ai voti ottenuti dalla lista, e all’interno della lista prevalgono i candidati che ottengono più voti di preferenza. In questo modo si ottiene una “sterilizzazione” del voto clientelare ai fini della distribuzione dei seggi. Viene, altresì, introdotta la doppia preferenza con candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

L’articolo 7, modifica l’articolo 18 “Clausola di sbarramento” prevedendo l’innalzamento delle attuali percentuali in particolare non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che hanno ottenuto meno dell’otto per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del cinque per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

L’articolo 8 prevede l’inserimento dell’articolo 18 bis alla l.r. 27/2004 ad oggetto “Cifre elettorali circoscrizionali e regionali delle liste, delle coalizioni e dei candidati”, in cui sono indicate le definizioni per l’attribuzione dei trenta seggi.

Con l’articolo successivo si introduce l’articolo 18 ter alla l.r. 27/2004 che prevede che sia eletto

Presidente della Giunta regionale il candidato che raggiunge una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 35% della somma delle cifre elettorali individuali riportate dai candidati medesimi e nel caso di mancato raggiungimento di detta percentuale si procede al “ballottaggio” tra i due candidati che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale. In caso di parità partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

L’articolo 10 disciplina l’elezione alla carica di consigliere di candidati Presidenti della Giunta regionale ed il successivo articolo 11 prevede il premio di maggioranza e la garanzia per le minoranze che comunque ottengono almeno il 30% dei trenta seggi.

L’articolo 12 sostituisce l’articolo 19 della l.r. 27/2004 determinando tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale dopo il primo turno elettorale ed il successivo articolo 13 inserisce l’articolo 19 bis per la disciplina delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale finalizzate all’elezione del Presidente. Infine l’articolo 19 ter come inserito dall’articolo 14 della presente proposta di legge definisce le operazioni dell’Ufficio centrale regionale per l’assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste ed il successivo articolo precisa i processi verbali delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale. Con l’articolo 16 della presente proposta di legge si sostituisce l’allegato A ad oggetto “Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” e si aggiunge l’allegato B “Modello della scheda di votazione per l’elezione del Presidente della Giunta nel secondo turno elettorale”.

Da ultimo con gli articoli 17 e 18 si stabilisce rispettivamente l’invarianza finanziaria e la dichiarazione d’urgenza.